

Bruxelles, 15 dicembre 2025
(OR. en)

16787/25

IXIM 346
JAI 1909
DELECT 193

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8494 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.12.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8494 final.

All.: C(2025) 8494 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2025
C(2025) 8494 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nel maggio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/817, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti.

Il regolamento impone alla Commissione di adottare un atto delegato che stabilisca le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza. Il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione è stato adottato il 30 settembre 2021. Il 7 luglio 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti. Nel 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2025/12 sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne. Poiché i dati statistici derivanti da questi nuovi regolamenti saranno conservati nell'archivio centrale, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti che partecipassero al sottogruppo per l'interoperabilità del gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

L'atto delegato tiene conto del parere fornito dal gruppo di esperti tra settembre e dicembre 2024. Durante tutto questo periodo gli esperti hanno potuto fornire alla Commissione osservazioni orali e scritte.

Inoltre, in tema di esigenze tecniche e di fattibilità della misura proposta, la Commissione si è avvalsa della consulenza dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, è istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche al fine di fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati. A norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817, l'archivio centrale contiene unicamente dati anonimizzati estratti dai sistemi sottostanti, in modo che le persone fisiche non possano essere identificate. L'accesso all'archivio è concesso solo a specifici profili di utente come stabilito negli strumenti giuridici che governano i sistemi sottostanti, in modo sicuro e controllato, e unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Il progetto di atto delegato è stato sottoposto a una valutazione dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile), che ha individuato la natura digitale e interoperabile delle misure proposte.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio¹, in particolare l'articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio², istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro comprende una serie di componenti e strumenti a sostegno dell'interoperabilità, tra cui un archivio centrale di relazioni e statistiche ("archivio centrale"). L'archivio centrale conserva i dati anonimizzati estratti dai sistemi di informazione dell'UE sottostanti, dal servizio comune di confronto biometrico, dall'archivio comune di dati di identità e dal rilevatore di identità multiple, al fine di fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
- (3) Per consentire all'archivio centrale di svolgere il suo ruolo, il regolamento delegato (UE) 2021/2223³ ne stabilisce le modalità di funzionamento, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza.
- (4) In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2024/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e del regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, è

¹ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj>.

² Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj>).

³ Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 7).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del

opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2223 per incorporare i dati statistici derivati da questi nuovi regolamenti, che saranno conservati nell'archivio centrale.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2223.
- (6) Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.
- (7) Il presente regolamento non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁸.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁰.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein

Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj>).

⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178(1)/oj).

¹⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹².

- (11) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
- (12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 giugno 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/2223 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) "dati statistici": i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma dei regolamenti (CE) n. 767/2008¹⁴, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, (UE) 2024/982¹⁵, (UE) 2024/1358¹⁶, (UE) 2025/12¹⁷ e (UE) 2025/13¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio;"

¹¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento "Prüm II") (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE)

(2) l'articolo 2 è così modificato:

(a) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. L'archivio centrale contiene le statistiche necessarie per elaborare relazioni sul funzionamento tecnico dei sistemi in conformità dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.";

(b) al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

"f) relazioni a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008;

g) statistiche a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

h) relazioni a norma dell'articolo 45 bis del regolamento (UE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema di informazione visti:

i) relazioni e statistiche giornaliere e relazioni trimestrali personalizzate in conformità dell'articolo 45 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, relative ai visti di transito aeroportuale e ai visti per soggiorni di breve durata;

ii) statistiche trimestrali sui visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati, in conformità dell'articolo 45 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008;

iii) statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di informazione visti in conformità dell'articolo 45 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

i) relazioni a norma dell'articolo 9 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, contenenti le seguenti statistiche:

i) statistiche generate dall'EES indicanti tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;

ii) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;

j) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte

n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).

¹⁷ Regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare le verifiche alle frontiere esterne, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2019/817 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (GU L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj>).

tramite il modulo di domanda e soggiorni fuoritermine da parte di titolari di visto o respingimenti;

k) relazioni a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12, contenenti le seguenti statistiche:

i) statistiche trimestrali sul funzionamento del router e sull'osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2025/12 da parte dei vettori aerei;

ii) informazioni statistiche necessarie ai fini delle relazioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2025/12 e dell'elaborazione di statistiche conformemente all'articolo 38, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

iii) statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del router conformemente all'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/12.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 3 contengono statistiche riguardanti l'uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l'esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.";

(3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accesso all'archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all'articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861, all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, all'articolo 72 del regolamento (UE) 2024/982, all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, all'articolo 38 del regolamento (UE) 2025/12 e all'articolo 39 del regolamento (UE) 2025/13.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 11.12.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN